

All'udienza del **18/10/2012**, avanti il Giudice del Lavoro dr.ssa Aurora Filicetti, compaiono per la ricorrente l'Avv Rinaldi e per il MIUR la Dott.ssa Onda, la quale deposita nuovi conteggi delle differenze retributive per scatti biennali del 2,50% e rileva che in tal caso la ricorrente non matura il secondo scatto che cadrebbe nel 2011.

L'Avv. Rinaldi dichiara di aderire, quanto a correttezza contabile, ai conteggi oggi depositati da parte convenuta, ai quali si devono aggiungere le mensilità lavorate dopo il deposito del ricorso e fino 30.6.2012 pari ad € 120,78.

L'Avv Rinaldi deposita ulteriori conteggi alternativi a quelli di parte convenuta nei quali viene aggiunto anche lo scatto maturato nel 2011.

La Dott.ssa Onda rileva che qualora il giudice ritenesse operante l'aumento retributivo anche per l'anno 2011, l'importo dovuto sarebbe pari ad € 1408,48.

I procuratori delle parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.

Il Giudice all'esito della camera di consiglio pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., redatta in calce al verbale di udienza, contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro,  
considerato che:

parte ricorrente conveniva in giudizio il Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca per ottenere l'accertamento del proprio diritto a percepire gli scatti biennali di stipendio in misura pari al 2,50% della retribuzione spettante ai sensi dell'art. 53 della legge n. 312/1980 in conseguenza dei numerosi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il convenuto e, di conseguenza, la condanna di quest'ultimo al pagamento dell'importo indicato ricorso;

si costituiva in giudizio il MIUR chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato;

non è contestato che la ricorrente abbia prestato servizio in qualità di docente di scuola primaria nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2006/2007 e l'anno scolastico 2010/2011 in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato;

la questione di diritto sottesa alla domanda proposta dalla ricorrente deve essere risolta nel senso enunciato dalla Corte di Appello di Torino nella sentenza n. 45/2012, la cui condivisibile motivazione qui di seguito si trascrive, così come prescritto dall'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.:

*"[...]la norma di cui all'art. 53 legge 312/1980, che prevede l'attribuzione al personale non di ruolo docente, educativo e non docente, di aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato, a partire dal 1.6.1977, in ragione del 2,50% sulla base dello stipendio iniziale, risulta esplicitamente richiamato sia dall'art. 142 CCNL 2002 - 2005 Comparto Scuola, sia dall'art.146 del successivo CCNL 2006 - 2009, sicché essa deve ritenersi applicabile prima facie al trattamento economico di tutto il personale docente non di ruolo;*



-a tale conclusione non sono di ostacolo le parole “docenti di religione” in coda al n. 5 lett.f) dell’art. 142 CCNL cit., poiché tale espressione, oltre a non essere replicata nell’art. 146 del CCNL vigente, si riferisce soltanto alle specifiche disposizioni per gli insegnanti di religione dettate dall’art.3 co.6 e 7 DPR 399/88, e comunque un’interpretazione difforme si tradurrebbe in un ingiustificato privilegio, di dubbia costituzionalità, in favore degli insegnanti di religione;

-l’art. 53 legge 312/1980 al terzo comma dispone che l’aumento periodico del 2,50% è riconosciuto agli insegnati non di ruolo (compresi dunque gli insegnanti con contratto a termine), “escluse in ogni caso le supplenze”;

- il dlgs 297/1994 (T.U. sulle disposizioni in materia di istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e grado), per quanto riguarda il personale docente e educativo distingue tra insegnanti di ruolo e non di ruolo, i quali ultimi svolgono esclusivamente prestazioni a termine sulla base di contratti a tempo determinato;

- l’art. 4 legge 124/1999 ricomprende tutte queste prestazioni a termine nella nozione di “supplenze”, distinguendo ai primi tre commi (così come nella normativa di dettaglio di cui all’art.1 D.M.131/2007):

a) supplenze annuali a copertura di posti vacanti con durata pari all’intero a.s. dal 1 settembre al 31 agosto;

b) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, a copertura di posti non vacanti e con durata, di norma, fino al 30 giugno;

c) supplenze temporanee propriamente dette, con durata inferiore e per tutti gli altri casi di scoperta di cattedre e di posti di insegnamento;

- l’art.53 legge 312/80 attribuiva ai soli docenti incaricati ex legge 160/55, destinatari di incarichi annuali per la copertura di posti vacanti, non di ruolo, su nomina del Provveditore agli Studi (distinti dai supplenti temporanei, nominati “per il periodo strettamente necessario”), e poi assunti con rapporto a tempo indeterminato a seguito della legge 282/69 - categoria poi abrogata con D.L.218/81 -, con norma che ricalcava l’art. 7 co.1 legge 831/1961, l’incremento periodico del 2,50% sullo stipendio iniziale;

- ciò rende evidente che il legislatore del 1980 (ancora vigente la suddivisione tripartita degli insegnanti, di ruolo, non di ruolo ma incaricati, e supplenti) intese escludere in ogni caso le supplenze, ovvero le supplenze temporanee individuate dagli artt. 4 legge 160/55 e 3 legge 1728/60 e che, una volta soppresso il ruolo degli insegnati incaricati, l’aumento ex art.53 sia riconoscibile soltanto a coloro che svolgano supplenze annuali ex art. 4 comma 1 legge 124/99, in tutto e per tutto sovrapponibili ai vecchi “incarichi” ex lege 160/55;

- non si ritiene significativo ostacolo a questa equiparazione il fatto che gli incaricati, a differenza degli attuali supplenti annuali, fossero dipendenti a tempo indeterminato, in quanto:



a) la ratio dell'incremento del 2,50% va ricercata nella premura per una tendenziale equiparazione delle retribuzioni, non assumendo immediata rilevanza in parte qua la temporaneità o meno del rapporto di impiego;

b) va rispettato il principio di non discriminazione ex art. 6 d.lgs 368/01 e non si ravvisano ragioni ostative per l'equiparazione discendenti dalla natura del contratto a termine;

- in conclusione, ai fini dell'incremento ex art.53, le supplenze annuali ex art. 4 1 comma legge 124/99 vanno equiparate ai soppressi incarichi annuali;[...]"

non può essere accolta, in quanto non espressamente riferita alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento degli scatti del 2,5% bensì alla sola questione relativa alla progressione stipendiale prevista da C.C.N.L., l'eccezione di parte convenuta secondo cui la ricorrente non avrebbe maturato alcuna progressione stipendiale in applicazione della legge 122/2010 che, al fine di contenere la spesa in materia di pubblico impiego, all'art. 9, comma 23, ha introdotto il congelamento dell'anzianità di servizio per gli anni 2010-2011 e 2012, stabilendo che al personale di ruolo del comparto scuola non saranno utili, ai fini della maturazione delle posizioni stipendiati e dei relativi incrementi economici gli anni 2010, 2011 e 2012;

ciò ritenuto, la domanda proposta dalla ricorrente deve essere accolta nell'importo indicato in dispositivo (che tiene conto anche dei mesi di aprile, maggio e giugno 2012 pacificamente lavorati), non essendovi alcuna contestazione tra le parti in ordine al quantum del credito vantato; le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ministero convenuto;

P.Q.M.

visto la art. 429 c.p.c.,

ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta,

condanna il MIUR a corrispondere alla ricorrente l'importo lordo di euro 1570,10 oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma spettante a titolo di differenza tra gli interessi e la rivalutazione; condanna altresì il ministero convenuto alla rifusione delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in euro 1100 oltre IVA e CPA.

Il Giudice

Dr.ssa Aurora FILICETTI

